

Per parte nostra seconderemo assai di buon grado l'iniziativa di Iubbio, e degli altri comuni che ne seguiranno l'esempio. Esprimiamo pure la fiducia, anzi la certezza, che questi istituti minori del nostro Circondario troveranno i maggiori aiuti morali e materiali presso la Banca Popolare d'Acqui, che per i suoi poderosi mezzi e per l'abilità con cui diretta può giustamente aspirare alla direzione del credito nel Circondario.

Le Banche popolari diventeranno capi saldi di quella vasta organizzazione cooperativa che bisogna promuovere a favore dell'agricoltura e della proprietà dei nostri paesi.

STATUTO

della Banca Popolare Cooperativa di ...

Preliminare

La Banca Popolare Cooperativa di ... dichiara di sottoporsi alle norme del Codice di Commercio intorno alle Società cooperative anonime e di conformarsi alle disposizioni dello stesso giusta il seguente Statuto.

Titolo I.

Costituzione, scopo, durata e sede della Società.

Art. 1.

È istituita in ... una Società anonima cooperativa di credito colla denominazione di *Banca Popolare Cooperativa di ...*.

Art. 2.

Essa ha il fine di procacciare il Credito ai proprii Soci col mezzo della mutualità e del risparmio.

Art. 3.

Avrà la durata di trent'anni dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi secondo le norme da deliberarsi in Assemblea Generale.

Art. 4.

Ha il suo domicilio in ... nella sede del suo Ufficio.

Titolo II.

Patrimonio della Società.

Art. 5.

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dalle azioni sottoscritte dai Soci il cui valore è di lire venti caduna;

b) della riserva;

c) dei fondi speciali che fossero istituiti per operazioni determinate.

Art. 6.

La Società potrà, per l'incremento delle proprie operazioni, ricevere denaro a prestito e depositi fruttiferi e infruttiferi sotto la guarentigia del patrimonio sociale.

Titolo III.

Soci.

Art. 7.

Chi vuole entrare nella Società deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni sociali.

Nei trapassi d'azione da una ad altra persona, la domanda sarà fatta dall'erede o dal cessionario, quando anche egli fosse già socio.

La domanda di chi non è ancora socio dev'essere firmata da due soci, i quali facciano fede della onorabilità del richiedente.

Art. 8.

Le Società cooperative di mutuo soccorso e i Corpi morali potranno essere iscritti nella Società coi di-

ritti e cogli obblighi di ogni altro Socio; ma i loro delegati non sono eleggibili se non quando ne sono i legali loro amministratori.

Art. 9.

Non possono essere ammessi nella Società gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti; nè a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, salvo che per aggiudicazione giudiziaria. Ma in tal caso il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili Sociali.

Le azioni che a dette persone pervenissero per causa di successione o di aggiudicazione giudiziaria dovranno essere alienate nei modi prescritti dall'art. 38.

Art. 10.

Il Consiglio delibera sull'ammissione delle domande così del nuovo Socio, come del Socio che acquista nuove azioni. Dalle sue deliberazioni è lecito appellare al Comitato degli Arbitri.

Art. 11.

Ammissa la domanda, così il nuovo Socio come il Socio cessionario di azioni devono iscriversi sul libro dei Soci nelle forme dell'art. 226 del Codice di Commercio.

Art. 12.

Il nuovo Socio deve:

a) versare la tassa d'ammissione di lire una e centesimi cinquanta;

b) acquistare almeno un'azione;

c) rispondere fino alla concorrenza delle azioni da lui sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 13.

I modi di versamento delle azioni sono per ciascuna serie determinati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14.

Il Socio ha diritto:

a) di ottenere il Credito nei limiti e modi determinati dallo Statuto;

b) di votare nell'Assemblea, purchè abbia pagato la tassa di ammissione, e almeno metà di un'azione, non sia in mora nei versamenti e sia iscritto da un trimestre nella Società;

c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni.

Art. 15.

A nessun Socio il Consiglio può concedere più di duecentocinquanta azioni.

Per quelle che oltre questo numero, gli fossero pervenute per successione o per aggiudicazione giudiziaria, non avrà diritto se non alla compartecipazione degli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni.

Ove il Socio non adempia a tale obbligo, la Società potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni nei modi indicati dall'art. 38, tenendo il ricavo a disposizione degli interessati.

Art. 16.

Il Consiglio può escludere dalla Società il Socio:

a) che senza scusabile motivo sia in mora al pagamento di tre rate dell'azione da lui sottoscritta;

b) che abbia costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima;

c) che sia stato condannato a pene criminali dipendenli da qualsiasi reato o a pene correzionali per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa;

d) che abbia commesso azioni

rilconosciute disonorabili dal Consiglio.

Il Socio potrà appellarsi da tale deliberazione al Comitato degli Arbitri.

Art. 17.

Nei casi indicati dai paragrafi a, b, c e d dell'articolo precedente, la Società dovrà rimborsare al Socio l'importare delle sue azioni cogli utili liquidati dal Consiglio.

Art. 18.

In caso di morte del Socio, la Società potrà obbligare l'erede a vendere, nei modi prescritti dall'art. 38, le azioni pervenutegli, a meno che l'erede stesso non sia già Socio, o avendo fatto richiesta di essere iscritto come socio, venga accolto a termini dell'art. 11.

Art. 19.

Se un'azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare e questi venga ammesso.

Art. 20.

Le azioni sono nominative e personali: non possono essere cedute, nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'Amministrazione. Non possono neppure venire pignorate da terzi; dovendo le azioni essere e rimanere esclusivamente vincolate a favore della Società in garanzia di quelle operazioni di credito e malleverie, e quelle altre obbligazioni che il Socio può contrarre colla Società in qualunque de' suoi uffici, ed anche semplicemente per la sua qualità di Socio.

L'azione è indivisibile; i diritti e gli obblighi inerenti alle azioni seguono il titolo in qualunque mano passi.

Art. 21.

Ove il Socio non soddisfaccia ai proprii obblighi verso la Società, potrà questa far vendere le di lui azioni nei modi indicati dall'art. 38, anche rilasciando un duplicato tutte le volte che non sia stato presso di lei depositato il relativo certificato.

Art. 22.

Il Socio partecipa ai dividendi cominciando dal semestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua azione.

Ma i pagamenti rateali a norma dell'art. 13 che abbiano raggiunto il quarto del valore dell'azione godranno l'interesse massimo corrisposto dalla Banca sui depositi passivi.

Art. 23.

Versata la propria azione, soddisfatta la tassa d'ammissione e ogni altra spesa relativa, il Socio riceverà un certificato o titolo dell'azione, designante l'importare della sua partecipazione al patrimonio sociale.

Art. 24.

Al principio d'ogni anno il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni sulla base del capitale sottoscritto e del fondo di riserva.

Titolo IV.

Operazioni della Società.

Art. 25.

La Società:

a) Fa prestiti ai Soci;

b) Sconta effetti cambiari ai Soci e non Soci;

c) Apre conti correnti su somme depositate;

d) Fa anticipazioni su pegni fino alla concorrenza di quattro quinti del prezzo dell'effetto o valori depositati;

e) Esige e paga per conto di terzi, di province, di municipii ed altri enti morali;

f) Apre conti correnti mediante garanzia in valori o ipoteca;

g) Assume il servizio di Tesoreria per conto dei Comuni e delle Opere Pie.

h) Compra e vende titoli del Debito Pubblico ed industriali per conto di terzi;

i) Riceve in deposito, mediante un diritto di custodia, qualunque specie di titoli e valori, ma senza che la responsabilità del deposito possa mai estendersi fino al caso di forza maggiore;

l) Emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;

m) Fa operazioni di credito agrario a senso della legge 23 gennaio 1887;

n) Emette cartelle agrarie;

o) Fa prestiti sull'onore;

p) Sconta note di lavoro, fatture, mandati di pubbliche amministrazioni;

q) Fa prestiti ai Comuni ed agli Enti morali.

Art. 26.

I prestiti, gli sconti, le operazioni di credito agrario e le sovvenzioni più piccole avranno la preferenza, e se la Società non può soddisfare a tutte le domande, saranno preferiti i Soci più anziani della Banca e coloro che fanno parte eziandio di altre Società cooperative o di Società di mutuo soccorso e sono in regola coi pagamenti.

Art. 27.

La Società si interdice le operazioni di pura sorte e fittizie.

Titolo V.

Prestiti ai Soci.

Art. 28.

Il Socio che domanda un prestito deve:

a) Non essere in mora al pagamento di qualche debito verso la Società, e verso i proprii malleadori per altri prestiti ottenuti dalla Società;

b) Offrire secondo i casi malleverie morali e materiali dell'esatto adempimento degli obblighi che assume.

Art. 29.

Si potranno concedere ai Soci prestiti fino all'importo delle azioni liberate.

Art. 30.

I prestiti verranno effettuati verso effetto cambiario, ed anche contro garanzia ipotecaria; avranno la durata per regola generale non maggiore di sei mesi: e potrà per altro essere concessa una proroga di altri sei mesi qualora alla scadenza venga rimborsato almeno un quarto delle somme sovvenute.

I prestiti di credito agrario saranno fatti coi privilegi, e nei modi e per la durata di cui nella relativa legge.

Art. 31.

Le cambiali, di cui si domanda lo sconto, dovranno portare almeno due firme note e benevisse, ed avere una scadenza di non oltre sei mesi dalla data della loro presentazione. Nel computo delle firme sarà compresa anche quella del Socio presentatore.

Quando però l'effetto superi le lire due mila dovrà portare tre firme.

Art. 32.

Le note di fattura e le fatture da scontarsi dovranno portare la liquidazione del committente, e la sua dichiarazione che non pagherà se non alla Banca.

Art. 33.

A nessun Socio o cliente della